

REGOLAMENTO

di esercizio per la fruizione del porto turistico

DEFINIZIONI E PREMESSE

Per “**Concessionaria**” si intende la Società intestataria della concessione demaniale marittima: Cala del Forte s.r.l.

Per “**Concessione Demaniale Marittima**” si intendono le concessioni demaniali marittime oggetto degli atti a rogito del Segretario Generale del Comune di Ventimiglia in data 12 febbraio 2010 rep. n. 4678 e in data 09 marzo 2010 rep. n. 4701 e successivi atti suppletivi e/o modificativi.

Per “**Porto**” si intende il Porto Turistico di Ventimiglia in località “Gli Scoglietti” denominato « Cala del Forte ».

Per “**Gestore**” si intende il soggetto che provvede alla conduzione e all’organizzazione della struttura portuale nonché alla sua manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Per “**Utente**” si intende la persona fisica o giuridica che usufruisca in modo permanente e/o temporaneo del posto barca e/o di locale commerciale e/o di posto auto e/o altro bene e/o servizio all’interno del porto, o che comunque si trovi a qualsiasi titolo o ragione all’interno dell’area di concessione demaniale.

Per “**Personale**” si intendono tutti i soggetti addetti alle attività di gestione e/o manutenzione del Porto.

Per “**Direzione del Porto**” si intende l’organismo preposto alla programmazione, al coordinamento e al controllo delle attività di gestione del Porto.

Per “**Competente Autorità Marittima**” o “**Autorità Marittima**” si intendono le Capitanerie di Porto di Imperia, di Sanremo e di Ventimiglia.

Per “**Piano degli Ormeggi**” si intende la planimetria del Porto, con l’indicazione grafica di tutti i Posti Barca e le relative dimensioni, approvato con la Concessione Demaniale Marittima.

Per “**Posto Barca**” si intende lo specchio d’acqua prospiciente il pontile o la banchina a disposizione dell’Utente.

Per “**Posto Auto**” si intende lo stallo delimitato da segnaletica orizzontale per la sosta di automezzi.

Per “**Pontile**” si intende la struttura interna al porto, realizzata su pali, cassoni o galleggiante, destinata all’accosto e all’ormeggio delle imbarcazioni.

Per “**Banchina**” si intende la struttura interna al porto, delimitante il perimetro interno del bacino portuale, destinata all’accosto e all’ormeggio delle imbarcazioni.

Per “**Canale di accesso**” si intende il canale, esterno al bacino protetto, che conduce dal mare aperto all’imboccatura del porto.

Per “**Canale di manovra**” si intende ogni canale interno al porto che consenta la manovra, il movimento delle imbarcazioni e l’accesso ai posti barca.

Per “**Cerchio di evoluzione**” si intende lo spazio interno al bacino portuale destinato alle manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle imbarcazioni.

Per “**Imboccatura del porto**” si intende la sezione di ingresso allo specchio acqueo protetto.

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, redatto in attuazione delle clausole e prescrizioni contenute nella concessione demaniale marittima, disciplina e coordina le attività portuali e quelle connesse, svolte all’interno del Porto.

Art. 2 – Applicazione

La Concessionaria e gli Utenti sono obbligati all'osservanza del presente regolamento, delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, Regolamento di sicurezza del porto con ordinanza n. 36/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo oltre alle condizioni contenute negli atti di concessione demaniale marittima.

Art. 3 – Pubblicazione

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet di Cala del forte “caladelforte-ventimiglia.it”, alla reception situata nella torre servizi al centro del porto e nella Guardiania situata all'ingresso principale del porto e sul sito internet del Comune di Ventimiglia.

Art. 4 – Prevalenza regolamenti

Il Regolamento di Sicurezza dell'Ufficio Circondariale Marittimo è sempre prevalente rispetto al presente Regolamento Interno.

Art. 5 – Modifiche del regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura della Concessionaria, anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del Porto, previo formale assenso del Comune di Ventimiglia.

NORME RELATIVE ALL'ATTIVITÀ PORTUALE

Art. 6 – Gestione delle attività portuali

La Concessionaria provvede alla gestione del Porto direttamente e/o affidando tutti o parte dei servizi a un soggetto terzo, il Gestore, ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione, (previa autorizzazione del Comune di Ventimiglia), anch'esso tenuto al rispetto del presente Regolamento, degli atti di concessione demaniale marittima, del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento.

Tutti i diritti, obblighi, responsabilità, oneri, facoltà e prerogative che il presente Regolamento prevede a favore e carico della Concessionaria, sono indifferentemente previsti a favore e carico anche del Gestore, se nominato o incaricato.

Art. 7 – Contenuti dell'attività di gestione

La Concessionaria, cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- pulizia dello specchio acqueo interno;
- pulizia delle aree del porto e raccolta dei rifiuti, sia di bordo che di terra;
- servizi antinquinamento;
- cantiere navale;
- interventi in condizioni di emergenza nell'ambito della Concessione Demaniale, sia in mare, che a terra, adottando, d'intesa con la Autorità Marittima, ogni azione idonea a fronteggiare tale situazione;
- verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con la concessione demaniale marittima e assegnazione di ormeggio alle unità in transito;
- assistenza all'ormeggio e al disormeggio delle unità da diporto;
- servizio e assistenza radio VHF al canale n. _____;
- servizio antincendio come previsto dal Piano d'Emergenza del Porto;
- servizi idrici, elettrici, igienici, d'ormeggio e loro manutenzione;
- vigilanza sulle parti d'uso comune;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, del verde e delle opere portuali;

- illuminazione del Porto Turistico e mantenimento del segnalamento marittimo e stradale;
- servizio di rifornimento carburante;
- servizio di scarico delle acque nere;
- servizio meteorologico;
- gestione dei parcheggi nel perimetro della Concessione Demaniale marittima ; (*)
- gestione dei posti barca comunali nel perimetro della Concessione Demaniale marittima ; (*)
- controllo del rispetto da parte degli Utenti del presente Regolamento e delle norme del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, Regolamento di sicurezza del porto con ordinanza n. 36/2020 e ss. mm. e ii. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e delle condizioni contenute nella Concessione Demaniale Marittima.

(*) in accordo con la specifica convenzione col Comune di Ventimiglia

Art. 8 – Direzione e Personale

La Concessionaria, direttamente o tramite l'eventuale gestore, incarica l'organismo preposto alla Direzione. Il Direttore può essere coadiuvato da un Segretario e/o da un vice Direttore.

Il Personale svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione.

Il Personale indosserà una divisa o comunque un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni a esso collegate.

Art. 9 – Compiti della Direzione e del Personale

La Direzione provvederà alla programmazione, al coordinamento e al controllo di tutti i servizi e attività, attinenti alla gestione, di cui all'art.5.

A tal fine il Direttore del Porto Turistico, pianifica e coordina l'impiego delle risorse tecniche e del Personale del Porto, riconoscibile dalla divisa stabilita dalla Direzione. Tutti coloro che esercitano una attività professionale all'interno del Porto Turistico sono soggetti, nell'esercizio di tale attività, alla vigilanza della Direzione.

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente viene assicurata e controllata, nell'ambito del Porto, anche dalla Direzione e dal Personale. Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti, che dovranno osservarle scrupolosamente.

Art. 10 – Pubblicità e osservanza del Regolamento

La Concessionaria, direttamente o tramite l'eventuale gestore, provvede a dare pubblicità al presente Regolamento, lasciandone una copia a disposizione nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli Utenti del Porto sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento, che è da ritenersi conosciuto e accettato.

Nello spirito del presente Regolamento, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti, la Direzione curerà altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti del Porto medesimo.

Art. 11 – Responsabilità dell'Utente

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del presente Regolamento, dei Regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, Doganale, di Polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Direzione.

Gli Utenti non possono effettuare nessuna modifica dell'installazione portuale messa a loro disposizione.

Gli Utenti devono mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di loro proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Gli animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio e devono indossare la museruola entro tutto il perimetro del porto e gli eventuali escrementi devono essere puliti. È vietato assentarsi abbandonando, anche se per pochi minuti, gli animali domestici.

Tutte le unità che entreranno in Porto dovranno essere adeguatamente assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi, il furto e per il rischio contro gli incendi.

La polizza di assicurazione dovrà essere inviata al momento della prenotazione ed esibita a richiesta della Direzione, che potrà richiederne l'integrazione di valore, qualora fosse inadeguata.

Nel caso di mancanza della polizza assicurativa, o di insufficienza del massimale assicurato, la Direzione potrà negare l'accesso al Porto.

Art. 12 – Limiti di responsabilità

La Concessionaria, e l'eventuale gestore, non assumono l'obbligo di custodia delle imbarcazioni ormeggiate nel Posto Barca e/o degli automezzi parcheggiati nel Posto Auto e/o delle cose in essi contenute. Pertanto non saranno responsabili di eventuali furti parziali o totali e/o dei danni subiti dall'imbarcazione e/o all'automezzo o da altri beni di proprietà dell'Utente, causati da eventi meteorologici, atti vandalici, da persone che non siano loro dipendenti o da cose e animali non di loro proprietà.

Tutte le unità ormeggiate o i veicoli parcheggiati nel Porto devono essere assicurate per le responsabilità civile, il furto e i rischi contro gli incendi.

Né la Concessionaria né il Gestore né il Comune di Ventimiglia sono responsabili nei confronti degli Utenti:

- a. per i danni causati da terzi;
- b. per eventuali furti parziali o totali di beni;

- c. per danni a beni degli Utenti avvenuti a causa di condizioni meteomarine avverse e in particolare con vento superiore a 30 nodi. Fanno fede le registrazioni della strumentazione del Porto.
- d. per danni subiti dalle unità a causa di rottura di tutto ciò che è diverso da catenarie, anelli e bitte messi in opera dal porto di Cala del Forte;
- e. per danni conseguenti a catastrofi naturali, sommosse, atti vandalici, eventi bellici.

NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE - STAZIONAMENTO

Art. 13 – Entrata e uscita dal porto – navigazione in ambito portuale

L'entrata in Porto è autorizzata solamente alle unità da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa. All'interno del Porto o all'Imboccatura, eventuali unità in difficoltà o in avaria devono richiedere l'ausilio del Porto che provvederà, con i propri mezzi, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata in Porto e l'ormeggio. Competenti ad autorizzare l'ingresso sono l'Autorità Marittima o la Direzione.

Durante le manovre di entrata e uscita dal Porto e spostamenti nell'ambito portuale, le imbarcazioni devono:

- seguire la mezzera del canale di accesso e in ogni caso mantenere una distanza minima dalla scogliera compatibile con il pescaggio dell'imbarcazione rispetto alla batimetria del piano nautico del porto;
- tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre imbarcazioni;
- rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
- mantenere una velocità non superiore a 3 nodi e comunque non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (art. 6 del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972, ratificato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085) ;
- dare la precedenza alle unità in uscita.

Art. 14 – Manovre delle imbarcazioni

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porto o per disposizioni della Autorità Marittima, ferma restando la responsabilità dell'Utente per la manovra.

In caso di necessità, operativa o di sicurezza, e in caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

Art. 15 – Caratteristiche dei posti barca

Lunghezza barca	Totale posti barca
6,5	34
8,5	7
10	7
12	20
14	43
16	13
16cat	1
18	5
20	2
22	1
24	5
28	1
33	2
35	8
36	2
40	12
45	8
50	2
60	4
70	1
	178

Art. 16 – Norme relative agli ormeggi – Individuazione e uso dei posti barca

I posti barca sono contrassegnati con numero indicante il pontile o la banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile.

Tutti i posti barca sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del nome e delle dimensioni dell'imbarcazione, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione.

Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

Nel Piano degli Ormeggi sono indicate le dimensioni dell'imbarcazione che può essere ormeggiata in ciascun Posto Barca.

Art. 17 – Modalità d'ormeggio

È vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte e alle catenarie appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato. In caso di necessità possono fare uso delle ancore in ausilio della manovra d'attracco, restando responsabili di ogni danno che possa essere arrecato ai sistemi di ormeggio e con l'impegno di salpare l'ancora, a proprie spese, a termine manovra.

Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità, e del modo in cui essa è stata ormeggiata.

Sulle fiancate devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità e in numero sufficiente per evitare danni alla propria e alle altrui unità da diporto.

È vietato mantenere sporgenze di bordo.

La Direzione del Porto può disporre d'ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente, che resta comunque responsabile dell'ormeggio della sua unità.

Art. 18 – Collaborazione

L'Utente, il suo equipaggio o il custode di un natante o unità da diporto non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti o unità da diporto.

Art. 19 – Stazionamento in sicurezza

Tutte le unità che entrino nel Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalla competente Autorità Marittima.

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dal Porto, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria imbarcazione al posto barca, devono assicurarsi che le cime di ormeggio siano in ottime condizioni e in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza, che il collegamento all'elettricità delle colonnine in banchina sia sconnesso, devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico o informare la Direzione del Porto di avere dato incarico a un custode e lasciare il numero telefonico di quest'ultimo.

Tutti i natanti e le imbarcazioni devono avere un equipaggio sufficiente per effettuare le manovre in sicurezza, per movimentare l'imbarcazione e rispondere alle richieste, o indicazioni, del personale portuale.

Le imbarcazioni di dimensione superiore a 24 mt, classificate quindi come navi, dovranno essere presidiate da un equipaggio che per numero e professionalità sia adeguato ad effettuare le manovre in sicurezza. Qualora sia notato che una unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avisato immediatamente l'Utente o l'eventuale custode, affinché venga eliminato l'inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l'unità sarà tirata a secco, a spese del proprietario possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.

È vietato mettere in movimento le eliche con l'unità ormeggiata.

È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, o quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie.

È vietato il carenamento con sbandata.

Art. 20 - Affondamento dell'unità

Qualora una unità affondi dentro il Porto il proprietario è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Direzione del Porto, previo nulla-osta della Autorità Marittima.

Art. 21 – Divieti

È fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.

È fatto assoluto divieto di imbracare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.

È fatto assoluto divieto di lavare le imbarcazioni con detersivi biodegradabili in misura inferiore al 90% o non dotati di marchio Ecolabel. In caso di uso del tubo di gomma per il lavaggio dell'imbarcazione è obbligatorio l'utilizzo della pistola a getto regolabile e stop automatico.

All'interno del porto è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

E' vietata in porto da parte delle unità ogni emissione elettromagnetica, in particolare quelle provenienti dai radar di bordo.

E' vietata ogni attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, devono essere effettuati nell'area del Cantiere Navale, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione del Porto.

Nelle acque del Porto e all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare e altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi nelle acque del Porto. Ogni attività subacquea potrà essere svolta solamente da personale specializzato, abilitato dall'Autorità Marittima e riconosciuto dalla Direzione.

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (antenne, antenne satellitari, cappe, passerelle, salvagente, gommoni, portabici, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio. In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l'area interessata, a spese dell'Utente responsabile.

È vietato utilizzare i servizi igienici di bordo per imbarcazioni non dotate di casse di contenimento.

È vietato sporcare i pontili per lavorazioni o pitturazioni.

È vietato fare docce sui pontili e sulle banchine.

È vietato lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili.

È proibito lavare autovetture al di fuori dell'area autorizzata.

Le imbarcazioni ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'Utente ed ai suoi dipendenti, la Direzione del Porto provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo.

Art. 22 – Divieto di scarichi a mare

È vietato lo svuotamento di acque di sentina, di acque grigie e nere, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell'ambito del porto, sia in acqua che sulle banchine, sui moli, sui pontili.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui il porto è dotato, che devono peraltro essere tenuti sempre ben chiusi.

I rifiuti liquidi (acque grigie, di sentina e oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori, le acque

nere, ove disponibile, si scaricano attraverso l'impianto del porto o comunque secondo le modalità stabilite dalla Direzione del Porto.

Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo.

Art. 23 - Divieto di attività di commercio

È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del Porto turistico, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del Porto stesso e predisposte e autorizzate dalla Direzione Portuale nelle aree appositamente destinate allo scopo.

NORME RELATIVE AI SERVIZI

Art. 24 – Servizi - Norme generali

La Concessionaria rende i servizi di cui agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

Gli Utenti, siano essi fissi o in transito, potranno usufruire dei predetti servizi come di ogni altro servizio predisposto dalla Concessionaria, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe stabilite dalla Concessionaria.

La Concessionaria, a mezzo degli appositi impianti, curerà la fornitura all'Utente dell'acqua, dell'energia elettrica, nonché al collegamento gratuito al WiFi, se richiesto, con la maggiorazione del costo per le spese di distribuzione e manutenzione degli impianti.

Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento da parte degli Utenti dei corrispettivi per i succitati servizi, la Concessionaria, e per suo conto la Direzione del porto,

avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'Utente; se trattasi di Utente di posto fisso, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Per la fornitura di carburanti e affini, nonché per le prestazioni di conforto, per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli Utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi medesimi.

In merito all'Assistenza medica devono essere rispettate le norme igieniche generali e le indicazioni di U.S.M.A.F..

Art. 25- Utenti in transito

Gli Utenti di transito potranno usufruire dei servizi descritti, come ogni altro servizio predisposto dalla Concessionaria, secondo le modalità all'uopo stabilite, corrispondendo gli importi delle tariffe. Il transito è regolato secondo le norme del Codice della Navigazione in vigore.

Art. 26 – Cantiere navale e ditte esterne

Il Cantiere navale offrirà prestazioni di assistenza, riparazione e manutenzione agli Utenti. L'Utente potrà richiedere alla Direzione del Porto di autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere suddetto anche ad altre Ditte esterne. Nessuna Ditta esterna potrà operare in ambito portuale senza specifica autorizzazione della Direzione del Porto rilasciata previa richiesta dell'Utente.

È comunque vietato l'ingresso nel porto di qualsiasi mezzo mobile di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione del Porto.

In ogni caso la Concessionaria rimane estranea ai rapporti che intercorrono esclusivamente fra le parti.

Art. 27 – Operazioni del Cantiere Navale

Il varo, l'alaggio, le riparazioni, il carenaggio etc. delle unità nell'ambito portuale sono autorizzati soltanto nella zona cantieristica appositamente destinata per tale uso.

Il titolare del cantiere navale è obbligato a rispettare il presente Regolamento. Egli non potrà in alcun modo ingombrare le strade di accesso al Porto, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti e dietro preventiva autorizzazione della Direzione, che vigilerà sulle operazioni di cui sopra e, ove sia il caso, darà opportune disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi da parte di tutti gli Utenti.

Art. 28 – Accesso al cantiere navale

Nella vasca di alaggio e nella banchina del cantiere navale, potranno restare imbarcazioni solo per il periodo strettamente necessario alla esecuzione del lavoro.

Art. 29 – Servizi igienici

Sono previsti servizi igienici di uso esclusivo degli Utenti dei posti barca e diversi servizi igienici per l'uso pubblico.

NORME RELATIVE ALL'ACCESSO DEGLI SPAZI PORTUALI E ALLA VIABILITA' INTERNA

Art. 30 – Accesso pedonale

Tutti i percorsi pedonali dell'area portuale sono di accesso ed uso pubblico. L'accesso ai pontile fisso « B » e galleggiante lungo la banchina di sopraflutto, è vietato al fine di contemperare le esigenze di sicurezza pubblica e di riservatezza e comfort dei clienti, titolari di posto barca.

Per motivi di sicurezza, è vietato l'accesso al coronamento delle dighe di sopraflutto e sottoflutto, nonché alle scogliere che ne costituiscono la mantellata.

Art. 31 – Accesso e parcheggio veicoli

La circolazione stradale all'interno del porto prevede un accesso regolato dal concessionario e il rispetto della segnaletica concordata con comando di Polizia Locale;

La velocità massima degli autoveicoli, dei motocicli e delle biciclette, non può superare i 15 km/h, e comunque dovranno essere rispettate le norme di precedenza ed attenzione nella guida del veicolo, nonché le indicazioni della segnaletica stradale interna, orizzontale e verticale.

Il punto di accesso degli autoveicoli è situato presso l'ingresso principale del porto, dove il Personale di Sicurezza esercita il controllo degli accessi.

L'accesso veicolare all'interno del Porto è consentito:

- ai titolari dei posti barca;
- ai dipendenti della Concessionaria e dell'eventuale gestore ;
- alle Autorità Pubbliche;
- a tutti coloro che sono espressamente autorizzati dalla Direzione, in ragione della disponibilità dei posti auto;
- ai clienti degli esercizi e delle attività produttive del porto, in ragione della disponibilità dei posti auto;
- a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico, di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione.

A tutti gli autorizzati di cui ai punti precedenti, sarà rilasciato apposito contrassegno, che deve essere tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo.

Il traffico veicolare all'interno del porto deve svolgersi, esclusivamente, per gli itinerari e nelle sedi indicate dall'apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale.

All'interno del porto tutti i posti sono numerati e delimitati da segnaletica orizzontale.

Presso la Direzione è tenuto apposito registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina, con l'indicazione del nominativo degli Utenti ai quali sono riservati.

Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato. Disposizioni analoghe a queste valgono nel caso che nel Porto siano istituiti parcheggi riservati ai motoveicoli.

Oltre ai parcheggi di cui sopra, la Concessionaria istituisce parcheggi a tempo, le cui aree sono indicate da apposita segnaletica verticale (posti di uso pubblico anche a pagamento).

I posti di uso pubblico, destinati alla sosta temporanea a rotazione dei visitatori esterni e dei fornitori, sono delimitati da segnaletica orizzontale e verticale.

Tutta l'area portuale, a parte gli spazi di parcheggio dedicati, è zona rimozione. Allorché vengano superati i limiti di tempo concesso per la sosta, e comunque quando gli automezzi siano trovati in zona non consentita, oppure parcheggiati in modo improprio, la Direzione provvederà a informare le Autorità competenti.

Nell'ambito delle diverse tipologie di posti auto la Direzione può dotarne alcuni di apparati di ricarica per Veicoli elettrici. Tali parcheggi sono individuati da apposita segnaletica verticale. Il loro utilizzo è riservato, tra gli aventi diritto, ai soli veicoli a ricarica elettrica.

NORME ATTINENTI ALLA SICUREZZA E ALLA VIGILANZA

Art. 32 – Servizio di vigilanza

La Direzione provvede all'espletamento di un servizio di controllo e gestione delle emergenze, attivo 24 ore su 24.

Il Personale di Sicurezza esercita il controllo sull'accesso degli autoveicoli in prossimità dell'ingresso principale del porto.

Art. 33 – Condizioni meteomarine avverse

In ottemperanza alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza, istituita presso la Capitaneria di Porto, la Direzione, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e dei visitatori, all'avverarsi di particolari condizioni meteomarine, si riserva facoltà di chiudere l'accesso alle banchine delle dighe e ai pontili.

La Direzione del Porto non assume alcuna responsabilità nel caso di pubblicazione di informazioni meteorologiche che possano rivelarsi erranee.

Art. 34 – Norme di sicurezza antincendio e antinquimento

La Concessionaria ha cura di predisporre una appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio, con personale formato al primo intervento, nel rispetto delle clausole accettate con l'atto di Concessione Demaniale Marittima.

In tali circostanze, e fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco che prenderanno il pieno controllo delle operazioni, la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- prima della messa in moto del motore a benzina l'Utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdita di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;

- il rifornimento di carburante deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti e affini esistenti nel porto.
- per le unità che eccedono per dimensioni la possibilità di ormeggio presso la banchina del distributore di carburante, il rifornimento potrà essere autorizzato, di volta in volta dalla Direzione, con mezzi mobili direttamente in banchina nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore.
- è assolutamente vietata, nell'ambito del porto, qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se auto-trasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualunque altro sistema;
- in caso di assoluta necessità – mancanza completa di carburante, impianti in riparazione etc. – l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per quantità determinate o prestazioni particolari;
- i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
- in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, si fa riferimento al Piano di Sicurezza del Porto;

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Art. 35 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

È fatto obbligo agli Utenti di recapitare i rifiuti prodotti sulle proprie unità presso gli appositi contenitori e comunque nel rispetto del Piano dei Rifiuti debitamente approvato dall'Autorità Marittima.

La Direzione dispone in Porto apposite aree e adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati e per i rifiuti speciali.

È fatto obbligo agli Utenti lo smaltimento dei razzi scaduti presso le apposite strutture autorizzate.

La Direzione promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta del vetro, della plastica, delle lattine, del metallo, delle batterie e degli oli esausti, della carta, oltre a umido e secco.

È fatto obbligo agli Utenti di recapitare i rifiuti prodotti sulle imbarcazioni presso gli appositi contenitori.

È vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti, residui di lavorazioni.

È fatto obbligo per il gestore dell'area del cantiere navale, i gestori del servizio di rifornimento carburante e gli artigiani in genere, a conferire gli oli usati e quant'altro previsto dalla normativa di settore, nonché a smaltire i rifiuti speciali, nei modi previsti dalla legge.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' E DELLA QUALITA' AMBIENTALE

Art. 36 – Obiettivi di gestione

La Concessionaria promuove e mette in atto tutte le misure procedurali atte a garantire il rispetto dei requisiti del sistema di gestione ambientale (secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 14001) e di gestione della qualità (secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001) volte alla definizione, al controllo e al miglioramento delle performances di servizio e ambientali, nonché quelle relative alla Certificazione Europea « Port Propre ».

NORME FINALI

Art. 37 – Infrazioni al Regolamento

Le infrazioni al Regolamento rilevate e contestate dal Personale saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norme di legge e amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, la Concessionaria potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti e l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.

Per i titolari dei posti barca in capo al Comune è prevista la revoca dell'assegnazione, qualora vengano riscontrate violazioni al presente regolamento, previa diffida formale.